# COMUNE DI SAN CONO CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

\*\*\*\*\*

# CONVENZIONE PER RICOVERO IN GRUPPO APPARTAMENTO ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

L'anno duemilaventicinque il giorno del mese di, TRA
L'Amministrazione Comunale del Comune di San Cono codice fiscale 82001910874, d'ora in avanti designata con il termine "A.C.", legalmente rappresentata da
${f E}$
Il Sig nato a Caltagirone il nella qualità di rappresentante legale della Società cooperativa Sociale P.IVA con sede legale

#### **PREMESSO**

- L'Amministrazione Comunale di San Cono intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti organizzativi;
- Nei confronti dei cittadini con disagio psichico per i quali non è ipotizzabile un rientr o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di un Gruppo Appartamento, che assicuri una convivenza di tipo familiare con altri cittadini per un numero non superiore a sei;
- Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politiche- sociale, inducono l'A.C. Ad un inserimento presso un Gruppo Appartamento, a favore dei disabili psichici mediante una convenzione, con Enti delprivato sociale sulla scorta d'elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale dell'autonomia del disabile oltre alla necessità di pervenire ad eonomie di bilancio e ad una migliore qualità del servizio;
- Lo strumento della convenzione , tra l'A.C. e la sopra citata Coop. Sociale, trova ulteriore legittimazione negli Art. Sotto esposti.
- Il predetto Ente Cooperativa Sociale ------- si propone di concorrere all'attuazione della Convenzione, mettendo a disposizione, nel limite dello stesso e nel rispetto della propria autonomia giuridico amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità al progetto del gruppo appartamento, nonchè personale specificatamente qualificato così come appresso indicato.

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# Art. 1 Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dalla Cooperativa Sociale
per la gestione di un Gruppo Appartamento sito inn
inviati dall'Ufficio di Servizio Sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di Salute
Mentale competenti per territorio dell'Agenzia A.S.L.
Il numero massimo d'utenti in regime di convenzione è concordato in ragione di n. 1 ( in lettere
uno) unità a partire dal
La cooperativa Sociale si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera o
alloggio di coppie o congiunti

### Art. 2 Modalità di ammissione

La Cooperativa Sociale ....... si impegna ad accogliere entro i limiti indicati dall'art.1 il soggetto affidato dall'Amministrazione Comunale anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'A.C. previo parere del Dipartimento Salute Mentale di competenza.

# Art. 3 Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di Salute Mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, l'Ente non può dimettere il paziente alla scadenza prevista dalla convenzione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

# Art. 4 Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno del Gruppo Appartamento una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale.

#### Rispettando:

- Le metodologie d'intervento e gli obiettivi posti dal Progetto Terapeutico individualizzato dal DSM di competenza per ciascun ospite, in accordo con i Servizi Sociali del Comune;
- L'acquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue;
- Il potenziamento delle capacità di riconoscimento ed accettazione dei ruoli sociali;
- Il recupero scolastico e la formazione professionale;
- L'inserimento in attività lavorative;

- L'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- Il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- L'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna, inoltre, in particolare:

- A mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività del quotidiano;
- A garantire agli ospiti l'uso di camere (con non più di 2 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- A garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti;
- Stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- Garantire prestazioni mediche-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- Assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza nel Gruppo Appartamento;
- Assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- Favorire la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno del Gruppo Appartamento;
- Relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- Tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in appartamento e da aggiornare periodicamente.

### Art. 5 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) Un Assistente Sociale (con incarico di coordinatore);
- b) Un O.S.A o Educatore;
- c) Un Ausiliare.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. U.N.C.I corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali;

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento,

## Art. 6 Continuità del Servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente senza interruzione il servizio all'interno del Gruppo Appartamento.

# Art. 7 Partecipazione dell'utenza

L'A.C promuove in accordo con il D.S.M. Incontri con la Cooperativa ed i soggetti ospiti ed i loro familiari allo scopo di individuare l'emergenza di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

# Art. 8 Corrispettivo del servizio

# Art. 9 Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate riportando i nomi degli assistiti.

Le contabilità così presentate saranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, la quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

# Art. 10 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni 1 (uno), a decorrere dal ....... fino al ....... E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

# Art. 11 Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la

parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le contestazione, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia

# Art. 12 Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un colleggio arbitrale compostodi un rappresentante del comune, un rappresentante dell'Ente e da presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio, o in quiescenza esperti del settore. Se la cotroversia riguarda le modalità di intervento tecnico- assistenziali il ruolo di presidente sarà rivestito da un operatore del D.S.M.

Le parti concordemente stabiliscono che dalla presente clausola arbitrale sono esclusi i procedimenti monitori ex art. 633 e segg.c.p.c., cui l'Ente potrà liberamente fare ricorso per il pagamento delle fatture.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

# Art. 13 Registrazione Convenzione

Esente da bollo ai sensi dell'art.20 D.P.R.642 del 26.10.1972

# Art. 14 Foro competente

In caso di controversia giudiziale il l	Foro competente è quello di Caltagirone
Per	Per il Comune di San Cono